

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2025, n. 7-1573

Fondazione Teatro Piemonte Europa - Assemblea dei Fondatori del 24.9.2025 - Indirizzi al Rappresentante regionale.



Seduta N° 106

Adunanza 22 SETTEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI

DGR 7-1573/2025/XII

OGGETTO:

Fondazione Teatro Piemonte Europa – Assemblea dei Fondatori del 24.9.2025 - Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: (Chiarelli), Chiorino

Premesso che:

- con D.G.R. n. 42-9922 del 27.10.2008, la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione Teatro Piemonte Europa, costituita nel 2007 su iniziativa di M.A.S. Juvarra - Granserraglio Società consortile a responsabilità limitata e dell'Associazione Teatro Europeo e aperta alla partecipazione della medesima Regione Piemonte in veste di Fondatore, approvandone il relativo statuto;

- la suddetta Fondazione è stata iscritta, in data 29.9.2008, al n. 798 del Registro regionale delle persone giuridiche istituito, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001;

- la Fondazione Teatro Piemonte Europa opera, in particolare, al fine di rappresentare un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, organizzare rassegne e festival in varie località del territorio piemontese e ideare, programmare e promuovere manifestazioni interdisciplinari (mostre, seminari, convegni, attività editoriali, inerenti agli scopi di cui al presente articolo) nel campo del teatro e delle arti in genere;

- ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1.7.2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", la Fondazione Teatro Piemonte Europa ha ottenuto, in data 3.3.2015, dalla commissione

consultiva per la prosa della Direzione Generale Spettacolo del sopracitato Ministero, il riconoscimento di “Teatro di Rilevante Interesse Culturale”, ai sensi dell’art. 11 del citato D.M.;

- a seguito della modifica dello Statuto della suddetta Fondazione, di cui alla D.G.R. n. 25-5423 del 22.7.2022, approvata dall’Assemblea dei Fondatori in data 26.7.2022, ai fini del relativo adeguamento al D.M. 25 ottobre 2021 Rep. n. 377 del 25 ottobre 2021, “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017“, il competente Settore regionale “Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”, con determinazione dirigenziale n. 2069/A1419A/2022 del 3.11.2022, ha conseguentemente autorizzato l’iscrizione del novellato Statuto del medesimo Ente al numero 798 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito, ai sensi del D.P.R. n. 361/00, con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001.

Preso atto della convocazione dell’Assemblea dei Fondatori della Fondazione Teatro Piemonte Europa, di cui la Regione Piemonte è fondatore unitamente al Comune di Torino e all’associazione “Teatro Europeo”, che si terrà il 24.9.2025, la quale prevede, tra i vari punti all’ordine del giorno, l’approvazione delle modifiche statutarie da adottare ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro della Cultura n. 463 del 23/12/2024 e del successivo Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo n. 749 del 30.6.2025

Dato atto che, dall’istruttoria svolta dal Settore “Promozione delle Attività culturali” della Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio”, risulta che:

- con decreto direttoriale n. 230 del 3.6.2022 del Ministero della Cultura, è stato approvato il progetto artistico triennale (2022 – 2024) e il programma annuale 2022 depositato dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa, la quale è stata dunque riconfermata Teatro di Rilevante Interesse Culturale per il triennio 2022 – 2024, ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura del 25 ottobre 2021;

- in data 23.12.2024 il Ministero della Cultura ha approvato il Decreto n. 463, recante “Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul “Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”

- in particolare, l’art. 10 del decreto del Ministro della Cultura n. 463 del 23/12/2024, relativo ai “Teatri delle Città di rilevante interesse culturale”, dispone, ai commi 1 e 2, che “Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Teatri delle Città sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.” e che “Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5, è concesso un contributo alle istituzioni, di cui al precedente comma 1, che svolgano complessivamente nell’anno un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e un minimo di seimila giornate lavorative retribuite, come definite all’Allegato D.”;

- lo stesso Decreto, all’art. 11, rubricato “Disposizioni generali relative ai Teatri Nazionali e ai Teatri delle Città”, prevede, al comma 1, che “I Teatri Nazionali e i Teatri delle Città di cui ai precedenti articoli 9 e 10 adeguano i propri statuti entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di ammissione al contributo per il triennio di riferimento da parte dell’Amministrazione”;

- con specifico riferimento agli adempimenti a carico dei Teatri delle Città di rilevante interesse

culturale, l'art. 11 del citato Decreto n. 463/2024, ai commi 4 e 5, prevede che gli Statuti dei medesimi tengano conto delle seguenti disposizioni:

“4. [...] a) la durata degli organi statutari, nonché dell’incarico del direttore del teatro non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati non più di una volta;

b) l’incarico di direttore va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tale figura deve garantire la presenza all’interno del Teatro, nel rispetto dell’importanza del ruolo di vertice alla medesima affidato. Non può pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso preventivamente autorizzate;

c) non è possibile ricoprire contemporaneamente l’incarico di direttore in più di una istituzione tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera a);

d) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera b) e al fine di assegnare un periodo corretto e progressivo alla transizione, tale esclusiva per il triennio 2025-2027, oggetto del presente decreto, si intende riferita al solo ambito “teatro”;

e) al di fuori dell’attività tipica di direzione del Teatro e all’interno del rapporto in essere, la figura di cui alla lettera b) può effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso il Teatro da lui diretto, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027; l’impegno per tali spettacoli va documentato al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzato;

f) il direttore in riferimento alle prestazioni disciplinate alla precedente lettera e) deve preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta dall’Amministrazione, i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata dell’impegno;

g) in deroga alla precedente lettera b) sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino il direttore al di fuori del Teatro da lui diretto; tali prestazioni vanno previamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l’impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a quattro mesi all’anno; il Consiglio di amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei quattro mesi non si applica nel 2025 per le produzioni già programmate e/o comunicate;

h) eventuali spettacoli a cui il direttore abbia partecipato con prestazioni artistiche in stagioni precedenti al triennio in oggetto, possono essere “ripresi” presso altri Teatri, in Italia e all’estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte del direttore e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali del Teatro da lui diretto; diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata complessivo di quattro mesi all’anno.

5.I Teatri delle Città si adeguano, altresì, alle seguenti linee di indirizzo:

a) in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b), che fissano il principio dell’esclusiva, e al fine di non interferire, in sede di prima applicazione del decreto, sulle attività già programmate dai Teatri e di salvaguardare i rapporti lavorativi in essere, i contratti dei direttori in corso alla data di pubblicazione del presente decreto restano validi e operativi fino alla loro naturale scadenza;

b) la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120;

c) che il Ministro della cultura designi il presidente del collegio dei revisori ove tale organo sia

previsto dallo statuto; il Ministro della cultura può designare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del Teatro qualora ciò sia previsto dallo statuto del medesimo Teatro.

- con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 749 del 30.6.2025 è stata disposta, fra le altre, l'ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) per il triennio 2025- 2027 e per l'anno 2025 in favore del progetto presentato dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa, relativamente alla categoria dei Teatri delle Città di rilevante interesse culturale di cui al citato art. 10 del Decreto Ministeriale n. 463 del 23.12.2024, progetto inserito nel bilancio preventivo 2025 della Fondazione, approvato dall'Assemblea dei Fondatori del 30.12.2024 , come da D.G.R. di indirizzi n. 16-594 del 20.12.2024;

- con nota del 10.7.2025, agli atti del Settore, la Fondazione ha informato i componenti dell'Assemblea dei Fondatori circa la necessità di apportare modifiche allo Statuto dell'Ente, al fine ottemperare alle sopra descritte novità normative entro i termini in esse indicati, come introdotte dal Decreto del Ministro della Cultura n. 463 del 23/12/2024;

- in base all'art. 12, comma 3, lett. h), dello Statuto del succitato Ente, compete, tra l'altro, all'Assemblea dei Fondatori deliberare circa le modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare allo Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- pertanto, con successive note del 21.7.2025 e del 28.7.2025, agli atti del Settore "Promozione delle Attività Culturali", la Fondazione ha informato i soci Fondatori circa le proposte di modifica da apportare al proprio Statuto, ai sensi della disciplina sopra descritta, da approvarsi, nella forma di atto pubblico, in presenza del notaio rogante, da parte dell'Assemblea dei Fondatori, in una seduta da convocarsi all'uopo, entro novanta giorni dal provvedimento di ammissione al contributo per il triennio 2025-2027, assunto con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 749 del 30.6.2025;

- con nota prot. 10507/2025 del 3.9.2025, pertanto la Fondazione Teatro Piemonte Europa di Torino ha trasmesso ai Fondatori Regione Piemonte, Comune di Torino e Associazione "Teatro Europeo" il testo definitivo degli adeguamenti statutari proposti dalla medesima, già anticipati con note del 21.7.2025 e del 28.7.2025, come precisato, da adottare in aderenza alle prescrizioni dell'art. 11, commi 4 e 5, del D.M. n. 463/2024;

-in particolare, le modifiche dello Statuto proposte, come evidenziate nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A) costituito da due colonne di cui la prima riportante testo vigente e la seconda riportante testo nuovo con modifiche apportate in evidenza, sono le seguenti:

- art. 11 (Organi): in aderenza a quanto richiesto dal D.M. 463/2024, viene aggiunto il comma 4, relativo alla durata del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, il quale precisa che *"I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono nominati per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; rimangono comunque in carica fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere riconfermati per non più di una volta"*;

- art. 14 (Consiglio di Amministrazione): viene espunto il comma 3, relativo alla durata dell'organo, già disciplinato dall'art. 11, comma 4, sopra descritto;

- art. 17 (il Direttore): conformemente al dettato del D.M. 462/2024, viene precisato, al comma 1, che l'incarico del Direttore non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e può essere

riconfermato non più di una volta. Il comma 4 viene così sostituito: *“Il rapporto contrattuale recepisce le prescrizioni vigenti contenute nei decreti del Ministero della Cultura relativi al Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo e ss.mm.ii.”*;

- art. 18 (Collegio dei Revisori): viene espunto il comma 2, relativo alla durata dell'organo, già disciplinato dall'art. 11, comma 4, sopra descritto;

- le modifiche sopra delineate, più dettagliatamente riportate nel testo di cui all'Allegato A), risultano conformi al disposto del D.M. 463/2024 ed esaustive rispetto alle prescrizioni in esso contenute; la Fondazione Teatro Piemonte Europa, inoltre, ha già adeguato le proprie linee di indirizzo alle indicazioni presenti al comma 5, lett. b) e c) dell'art. 11 del Decreto in parola, in quanto la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica rispetta le disposizioni di cui alla l. n. 120/2011, garantendo l'equilibrio di genere tra i suoi componenti ed è prevista, infine, la presenza del Presidente del Collegio dei revisori dei conti di designazione da parte del Ministro della Cultura; non è sancita, invece, a livello statutario, la designazione, da parte del Ministero della Cultura, di un componente del Consiglio di Amministrazione;

- in ultimo, con nota prot. 9993-P MIC_DG-S-SERV del 6.8.2025 del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, trasmessa alla Fondazione, è stato individuato il 28.9.2025, quale termine ultimo per gli adeguamenti statuari richiesti ai sensi della sopra descritta normativa;

-pertanto, possono essere approvate le modifiche allo Statuto della Fondazione Teatro Piemonte Europa di cui all'Allegato A) al presente provvedimento, e il conseguente nuovo Statuto, ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Cultura del 23/12/2024, n. 463, da attuarsi entro il 28.8.2025, come definito dalla suddetta nota prot. 9985-P MIC_DG-S-SERV del 6.8.2025 del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria sopra esposte, si ritiene pertanto di dare indirizzo, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà all'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Teatro Piemonte Europa, convocata per il 24.9.2025, di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione, nella forma di atto pubblico, in presenza del notaio rogante, delle modifiche allo Statuto della Fondazione, di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da adottare ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Cultura del 23/12/2024, n. 463, e il conseguente nuovo Statuto.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in virtù della portata generale e astratta delle disposizioni statutarie oggetto di approvazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di dare indirizzo, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà all'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Teatro Piemonte Europa, convocata per il 24.9.2025, di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione, nella forma di atto pubblico, in presenza del notaio rogante, delle modifiche allo Statuto della Fondazione, di cui all'allegato A) al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da adottare ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Cultura del 23/12/2024, n. 463, e il conseguente nuovo Statuto;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l. r. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- DGR-1573-2025-All_1-
1. TPE__modifiche_Statutarie_definitivo_ALLEGATO_A_DEFINITIVO.pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

Statuto vigente	Statuto adeguato ai sensi del DM 463/2024
ARTICOLO 11 ORGANI 11.1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori; b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione; c) il Consiglio di Amministrazione ; d) il Collegio dei Revisori; 11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso. 11.3. I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in relazione alle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società di cui siano amministratori, sindaci, direttori generali o dipendenti, nonché le società dalle stesse controllate o che le controllino, direttamente od indirettamente, o sottoposte a comune controllo), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.	ARTICOLO 11 ORGANI 11.1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori; b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione; c) il Consiglio di Amministrazione ; d) il Collegio dei Revisori; 11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso. 11.3. I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in relazione alle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società di cui siano amministratori, sindaci, direttori generali o dipendenti, nonché le società dalle stesse controllate o che le controllino, direttamente od indirettamente, o sottoposte a comune controllo), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. 11.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono nominati per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; rimangono comunque in carica fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere riconfermati per non più di una volta.

ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
14.1 La Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 così designati: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"; - un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata. - due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - un membro designato dal Fondatore Comune di Torino 14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente. 14.3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili. 14.4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente del Consiglio di Ammini-	14.1 La Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 così designati: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"; - un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata. - due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - un membro designato dal Fondatore Comune di Torino 14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente. 14.3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili. 14.4.3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione, il componente mancante viene cooptato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei suoi componenti. 14.5 La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.	strazione, il componente mancante viene cooptato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei suoi componenti. 14.5 4 La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.
ARTICOLO 17 IL DIRETTORE 17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titoli di ulteriore merito, considerati i fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero. 17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate,	ARTICOLO 17 IL DIRETTORE 17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titoli di ulteriore merito, considerati i fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero. L'incarico del Direttore non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. Può essere riconfermato non più di una volta.

previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione; b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. 17.4. Il direttore/direttrice del teatro, ai sensi dell'art. 12 c.2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. e s.m.i. , può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione.	17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione; b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. 17.4 Il direttore/direttrice del teatro, ai sensi dell'art. 12 c.2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. e s.m.i. , può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza
---	--

	alcuna limitazione. Il rapporto contrattuale recepisce le prescrizioni vigenti e future contenute nei decreti del Ministero della Cultura relativi al Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo e ss.mm.ii..
ARTICOLO 18 COLLEGIO DEI REVISORI 18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente riservato a specifica autorità, di cui: - un membro designato dalla Regione Piemonte, - un membro designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente: - un membro designato dalla Città di Torino. 18.2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice.	ARTICOLO 18 COLLEGIO DEI REVISORI 18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente riservato a specifica autorità, di cui: - un membro designato dalla Regione Piemonte, - un membro designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente: - un membro designato dalla Città di Torino. 18.2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni della scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice. 18.3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riu-

18.3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente della Fondazione, il Revisore mancante viene nominato dal l'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori. 18.4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche, anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. 18.5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo presidente ed il verbale delle sue riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il presidente regola come meglio ritiene, purché nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio.	nioni consecutive del Collegio dei Revisori e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente della Fondazione, il Revisore mancante viene nominato dal l'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori. 18.4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche, anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. 18.5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo presidente ed il verbale delle sue riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il presidente regola come meglio ritiene, purché nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio. 18.6. I componenti del Collegio dei Revisori devono partecipare alle adunanze del l'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se
--	---

18.6. I componenti del Collegio dei Revisori devono partecipare alle adunanze del l'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.	espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.
---	--